

Scheda n. 272

Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttiva USR Puglia del 11/09/08)

Personale scolastico - Insegnanti di sostegno

Si riporta per la chiarezza e l'importanza la seguente direttiva dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO I - Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative

AOODRPU Prot. n. 7938

Bari, 11 settembre 2008

Ai dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine
e grado della Regione Puglia
Loro Sedi

e p.c.

Ai dirigenti amministrativi e tecnici
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Alle OO. SS. regionali comparto Scuola
Loro Sedi

OGGETTO : Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno.

E' stata rappresentata a questo Ufficio la circostanza che, in alcune scuole della Regione, il personale docente assegnato su posti di sostegno viene talvolta impiegato per l'effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria o di altre classi.

Tale situazione, ove rispondente a verità, non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l'insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Mentre, d'altro canto, non si può mancare di sottolineare come, specie dopo l'entrata in vigore della Legge 5/2/1992 n. 104, l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap sia assurta al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall'Amministrazione Scolastica.

Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l'art. 13, comma 6, Legge 104/92 faccia riferimento alla "contitolarità" della classe, trattandosi di una

disposizione che assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curricolari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente direttiva, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le dipendenti istituzioni scolastiche.

I dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, che leggono per conoscenza, vorranno partecipare il contenuto della presenta direttiva alle Associazioni dei genitori e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili presenti nei rispettivi ambiti territoriali.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci

OSSERVAZIONI

La [direttiva dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 11/09/2008](#) è chiarissima nel vietare qualunque forma di supplenza e nell'invitare i dirigenti scolastici a rispettare tale principio.

Ovviamente la direttiva va interpretata nel senso che quanto in essa detto vale solo se l'alunno con disabilità è presente a scuola. Quando invece è assente, deve ritenersi che l'insegnante per le attività di sostegno rimanga a disposizione della comunità scolastica e possa essere utilizzato per supplenze ovunque, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione. Né vale in contrario sostenere che, essendo egli docente in una classe, anche quando manchi l'alunno con disabilità debba rimanere a disposizione solo di quella classe; infatti il docente, in caso di assenza dell'alunno per la cui integrazione è stato nominato, si trova in condizioni simili a quelle di un docente curricolare quando tutta la sua classe sia assente e quindi a disposizione di tutta la scuola.

E' altresì da precisare che pur trattandosi di una direttiva emanata da un particolare Ufficio Scolastico Regionale, essa rispecchia i principi generali contenuti nella normativa nazionale e nella cultura dell'integrazione scolastica e quindi i principi in essa contenuti possono essere invocati dai genitori e dai docenti di qualunque altra regione. E' da sottolineare che in tale ottica si collocano anche precedenti circolari del provveditorato agli studi di Roma (n° 153 del 13/10/1997) e di Napoli (n° 202, prot. 17337 del 30/03/1998) e la più recente nota del CSA di Padova del 26/01/2006.

Qualora, ciò nonostante, i dirigenti scolastici insistano nella richiesta impropria di supplenze, occorre pretendere che tali richieste siano effettuate per iscritto. Un volta ottenuta la richiesta scritta si fa contro di essa un esposto all'Ufficio Scolastico Regionale e, se necessario, anche alla Procura della Repubblica, in quanto i Dirigenti Scolastici sono obbligati a rispettare i principi generali contenuti nella normativa sull'integrazione scolastica.

Tra tali norme si evidenzia l'art. 13, comma 3 della Legge n° 104 del 1992 che prevede la nomina di insegnanti per le attività di sostegno aggiuntivi a quelli curricolari e quindi in compresenza in classe con essi come indicato in varie circolari ministeriali anche precedenti alla legge; e l'art. 35, comma 7 della Legge n° 289 del 2002 che prevede l'obbligo di nominare e di far operare nelle classi docenti per il sostegno solo in presenza di un alunno con disabilità certificata.

18-11-2008

Avvocato Salvatore Nocera

Responsabile Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it